## ALL.TO "A" AL N.993 DI RACC.

#### **STATUTO**

### Articolo 1 - Costituzione

E' costituita l'associazione culturale "GLI ERGONAUTI – ASSOCIAZIONE CULTURALE DI IMPRESE ETS", indicata anche solo come "GLI ERGONAUTI ETS".

L'associazione non persegue fini di lucro ed esercita attività di interesse generale.

#### Articolo 2 - Sede - Durata

La sede è a Udine (UD), via Giovanni Paolo II, n. 3.

L'istituzione di uno o più uffici operativi rientra tra i poteri dell'organo di amministrazione. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

#### Articolo 3 - Finalità e attività

L'associazione persegue la finalità di promuovere la cultura in ambiti aziendali e professionali, coinvolgendo imprenditori, dirigenti, professionisti e lavoratori in iniziative culturali mirate a diffondere e condividere la conoscenza in ambito letterario, musicale, artistico e storico, per favorire la coesione all'interno degli ambienti di lavoro, la diffusione della cultura e dell'arte a tutti i livelli aziendali, lo scambio di idee e contenuti fra gli aderenti alle iniziative realizzate, l'accesso alle iniziative stesse a costi competitivi rispetto a quello che i singoli potrebbero sostenere.

Essa esercita attività culturali di interesse sociale negli ambienti di lavoro, organizza e gestisce attività culturali e artistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.

L'associazione si propone, inoltre, di far percepire il luogo di lavoro come un ambiente in grado di sviluppare le potenzialità della persona, consentirle di esprimere al meglio le proprie capacità e acquisire, anche attraverso le relazioni interpersonali, professionalità sempre più qualificate e una migliore qualità della vita sia all'interno dell'ambiente di lavoro che fuori da esso, anche in un'ottica di sviluppo della responsabilità sociale e culturale delle imprese nei confronti delle comunità e dei territori con i quali esse si interfacciano.

Per la realizzazione di tali finalità l'associazione potrà svolgere le attività più idonee, quali l'organizzazione di mostre, convegni, conferenze, esposizioni, laboratori e concerti, sia negli spazi aziendali che in altri luoghi; l'organizzazione di viaggi, corsi di studio e di apprendimento manuale, tirocini formativi e di specializzazione; organizzare manifestazioni ludiche e celebrative; creare biblioteche e videoteche aziendali, intrattenimenti per bambini; organizzare degustazioni; stipulare contratti a prezzi competitivi per l'acquisto di qualunque genere merceologico (es. c.d. tessere aziendali); utilizzare

spazi per l'esposizione e la vendita di creazioni artistiche; mettere in atto attività di recupero per la valorizzazione delle storie d'impresa e del lavoro (sistematizzazione di archivi e musei aziendali) da realizzare attraverso azioni partecipate e con il pieno coinvolgimento dei lavoratori anche di passate generazioni, allo scopo di consolidare la corporate identity ovvero per coltivare e rafforzare il senso di appartenenza ad un comune progetto imprenditoriale e al fine di non disperdere i valori della conoscenza e dell' esperienza costruiti nel tempo.

L'associazione potrà partecipare ad altre iniziative analoghe; potrà intervenire a trasmissioni radiofoniche e televisive per promuovere i propri scopi; potrà ospitare personalità rappresentative della cultura (es. presentazione di libri, pellicole cinematografiche, produzioni artistiche); potrà realizzare pubblicazioni a stampa e video per promuovere, catalogare e documentare le iniziative svolte o da svolgere, nonché stringere relazioni e avviare collaborazioni con strutture analoghe (fondazioni, associazioni, enti) in funzione di scambi di esperienze, di iniziative, di format di eventi, di visite reciproche e di quant'altro sia coerente con la mission dell'associazione stessa.

L'associazione potrà svolgere attività diverse, purchè secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

#### Articolo 4 - Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi di terzi, persone fisiche o giuridiche, altri enti;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali, compresi contributi derivanti dalla partecipazione a bandi e progetti per l'ottenimento di fondi comunitari di qualunque genere;
- e) donazioni e lasciti testamentari, contributi di natura non corrispettiva in genere;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- h) rendite dei titoli, dei capitali e dei beni di proprietà dell'associazione;
- i) ogni altra entrata proveniente da qualsiasi iniziativa strumentale alle attività di interesse generale, ivi inclusa la raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

# Articolo 5 - Associati: diritti e doveri, inizio e conclusione del rapporto

Sono associati tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno

presentato richiesta di adesione, accettata dall'organo di amministrazione, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività e le finalità dell'associazione.

L'organo di amministrazione decide l'ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

Gli associati vengono iscritti nel libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Fra gli aderenti all'associazione esiste parità di diritti e di doveri.

L'associato è tenuto al versamento della quota associativa.

La quota è stabilita ogni anno dall'organo di amministrazione che decide anche i termini per il versamento.

La qualifica di associato si perde per:

- recesso;
- esclusione, che viene pronunciata dall'organo di amministrazione contro l'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa;
- mancato pagamento della quota associativa anche solo per una annualità.

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti;
- di voto in assemblea.

Ciascun associato ha un voto.

I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i regolamenti dell'associazione;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria.

I versamenti di eventuali contributi da parte degli associati sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato, potrà essere richiesta la restituzione di tali versamenti. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

# Articolo 6 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- l'organo di amministrazione
- l'organo di controllo, se nominato;- il revisore legale, se nominato.

### Articolo 7 - Assemblea

L'assemblea è sovrana ed è costituita da tutti gli associati che abbiano provveduto al versamento della quota associativa annuale.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede dell'associazione.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria con il potere di deliberare:

- la nomina dei componenti degli organi dell'associazione;
- l'approvazione del bilancio/rendiconto;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dall'organo di amministrazione.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo di amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto. L'assemblea deve essere inoltre convocata dall'organo di amministrazione quando lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'assemblea è effettuata con comunicazione scritta (cartacea o digitale), contenente l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, consegnata o trasmessa agli associati almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

E' ammessa la seconda convocazione.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti gli associati e siano presenti o informati tutti gli amministratori e nessuno si opponga alla discussione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo di amministrazione o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere.

L'assemblea nomina un segretario, anche non associato, che redige il verbale della riunione. Le riunioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

L'assemblea si riunisce in sessione straordinaria con il potere di deliberare:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione e sulla nomina del liquidatore.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti gli associati e siano presenti o informati tutti gli amministratori e nessuno si opponga alla discussione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le delibere della assemblea straordinaria è obbligatoria la presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale. Per l'assemblea straordinaria valgono le stesse norme dell'ordinaria in tema di modalità di convocazione.

## Articolo 8 – Organo di amministrazione

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Gestione, composto da membri scelti fra gli associati (persone fisiche associate ovvero rappresentanti di associati).

Il Consiglio di Gestione nomina al suo interno un Presidente, designato secondo criteri stabiliti da regolamento approvato dall'organo amministrativo.

Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due.

Il Consiglio di Gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; allo stesso sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità associative, che non siano dalla Legge o dallo Statuto tassativamente riservate all'assemblea degli associati.

Il Consiglio di Gestione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione è fatta con invito scritto (cartaceo o digitale), consegnato o trasmesso almeno due giorni prima della riunione. In assenza di convocazione la riunione è comunque valida qualora siano presenti tutti i consiglieri.

E' ammesso l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione.

Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente e in sua assenza da un membro del Consiglio di Gestione.

Le riunioni del Consiglio di Gestione devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario, e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

## Articolo 9 – Rappresentanza

Al Presidente dell'organo di amministrazione spetta la rappresentanza legale dell'associazione.

Il Presidente può attribuire incarichi ad uno o più associati sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio di Gestione, il Presidente può attribuire incarichi anche ad estranei al Consiglio stesso.

# Articolo 10 – Esercizio economico-finanziario e bilancio/rendiconto

L'esercizio dell'associazione coincide con l'anno solare (1 gennaio-31 dicembre). Per ogni esercizio l'organo di amministrazione deve predisporre il bilancio/rendiconto.

## Articolo 11 – Patrimonio e divieto di distribuzione

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 3.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, sotto qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate e capitale, agli associati, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la distribuzione sia imposta dalla legge.

## Articolo 12 – Organo di controllo

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è facoltativa.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso puo' esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

# Articolo 13 – Revisore legale

La nomina di un revisore legale è facoltativa.

## Articolo 14 – Scioglimento

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad associazioni o istituti aventi scopo analogo o ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine l'assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

# Articolo 15 – Rinvio a norme di legge

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Sottoscritto all'originale

Damiano Ghini

Martina Baiutti Notaio (L.s.)